

Proposta di Legge Regionale **Disposizioni per persone con gravi patologie disabilitanti**

Relazione tecnico- finanziaria

Ai sensi dell'articolo 91, secondo comma, del Regolamento Interno del Consiglio Regionale della Campania, tutti i progetti di legge che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, devono essere corredati da una relazione tecnico- finanziaria, che dia conto dei metodi alla base della quantificazione degli oneri e delle modalità della loro copertura con le seguenti variazioni di bilancio.

La relazione tecnico - finanziaria deve contenere gli elementi e i dati necessari alla verifica della quantificazione della spesa, nonché dell'adeguatezza dell'impiego di risorse finanziarie alla copertura finanziaria alle leggi. Essa rappresenta pertanto un documento fondamentale per illustrare le modalità e i criteri posti alla base del rispetto del parametro costituzionale applicato alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi.

Di seguito si propone un *format* che potrebbe costituire uno strumento utile per la redazione del documento in commento. Il *format* è stato redatto sulla base della normativa vigente (art. 81 Cost. *in primis*) e osservando le indicazioni della magistratura contabile.

Si noti che le leggi regionali per le quali non siano previste nuove o maggiori spese (o minori entrate) devono essere corredate dall'attestazione motivata che non vi sono oneri aggiuntivi (cd. **clausola di neutralità finanziaria**), anche attraverso l'indicazione delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio e utilizzabili per le finalità delle disposizioni stesse.

Indice

- 1) **MORFOLOGIA GIURIDICA DEGLI ONERI FINANZIARI**
- 2) **CRITERI/ METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI**
- 3) **TIPOLOGIA DI SPESE**
- 4) **CARATTERE TEMPORALE DELLA SPESA**
- 5) **STANZIAMENTO E RIFERIMENTI CONTABILI**
- 6) **MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI**

1) MORFOLOGIA GIURIDICA DEGLI ONERI FINANZIARI

Per ogni disposizione si evidenzino: la presenza di effetti finanziari, la quantificazione degli oneri e delle risorse da utilizzare a copertura, i relativi dati e parametri utilizzati e la metodologia di calcolo utilizzata.

ART. comma	PRESENZA ONERI (SI/NO)	STIMA ONERI ¹
Art. 7 comma 6	SI	€ 2.316.036,16
Art. 7 comma 8	SI	€ 2.451.926,56

¹ In ordine alla configurazione dell'onere, esso deve essere inquadrato o come limite massimo di spesa o come semplice previsione (in presenza, ad esempio, di diritti soggettivi difficilmente comprimibili in un ammontare predeterminato di risorse). In tale ultimo caso è previsto l'obbligo di una **clausola di salvaguardia** della legge per apprestare mezzi di copertura aggiuntivi in caso di andamenti divergenti tra oneri e relative coperture.

2) CRITERI/ METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI²

La quantificazione dell'onere³ finanziario associato al provvedimento legislativo è necessaria per la valutazione sull'ammontare di nuove o maggiori spese (ovvero di minori entrate) derivanti dalla piena e completa attuazione della previsione di legge in termini di impatto sui saldi di finanza pubblica a livello regionale. Tale valutazione è inoltre indispensabile alla individuazione dell'esatta distribuzione temporale degli oneri.

ART. comma	Criterio del costo medio unitario ⁴		Criterio della stima parametrica ⁵	Criterio basato su stime economiche, statistiche e calcoli matematici ⁶	Altro criterio (da specificare)
ART. 7 comma 6	costo unitario assistenza medico continua e notturna (contratto AIOP medici)	€ 71.837,35			
	Fabbisogno unità x 100 p.l.	4			
	numero p.l. setting RRE2	806			
	totale costo annuo	€ 2.316.036,16			
Art. 7 comma 8	valore medio tariffe ex art. 26 L. 833/1978 - DGR 531 del 30/11/2021	€ 166,69			
	valore incrementale	5%			
	giorni di degenza	365			
	numero p.l. setting RRE2	806			
	totale costo annuo	€ 2.451.926,56			

² Si osservi che la Corte costituzionale vieta espressamente stime effettuate in modo "apodittico" (nel senso di non dimostrabile), poiché tale modalità, se autorizzata con legge produrrebbe la violazione del principio della copertura, stabilendo pertanto che quantificazione non può prescindere da stime economiche presuntive basate su calcoli matematici e statistici (sentenza n. 26/2013).

³ Si raccomanda di evitare il criterio della spesa storica come unico riferimento della stima degli oneri, in quanto gli stessi vanno valutati ed attualizzati alle nuove disposizioni di legge introdotte dal provvedimento cui la relazione tecnico finanziaria si riferisce.

⁴ Determinare esattamente l'onere partendo dal prezzo unitario del bene o del servizio reperibile in quel dato momento su mercato. È necessario fare riferimenti a listini, prezziari, indicatore di costo.

⁵ Può utilizzarsi una precedente iniziativa già espletata all'interno della stessa amministrazione regionale, o in altre regioni, che consenta di assumere quale parametro di quantificazione degli oneri la spesa sostenuta per tale attività.

⁶ Quando la tipologia dell'onere consente una quantificazione prudentiale dello stesso mediante l'utilizzo di dati statistici in possesso all'amministrazione su di un tema specifico.

3) TIPOLOGIA SPESA

Per ogni disposizione si proceda alla valutazione dell'ammontare delle nuove o maggiori spese (ovvero minori entrate) derivanti dalla piena e completa attuazione della previsione di legge in termini di impatto sui saldi di bilancio.

ART. comma	Maggiore spesa corrente/ in conto capitale ⁷	Mino re entrate a corrente/ in conto capitale	Spesa obbligatoria/ non obbligatoria ⁸	Spesa rimodulabile/ non rimodulabile ⁹	Spesa ricorrente (o continuativa) / non ricorrente (o non continuativa) ¹⁰
Art.7 comma 6	€ 2.316.036,16		€ 2.316.036,16	€ 2.316.036,16	€ 2.316.036,16
Art.7 comma 8	€ 2.451.926,56		€ 2.451.926,56	€ 2.451.926,56	€ 2.451.926,56

⁷ Per spese correnti si intendono quelle destinate a finanziare la gestione ordinaria delle attività dell'amministrazione pubblica. Le spese in conto capitale (o di investimento) sono destinate a finanziare opere pubbliche e beni immobili che producono benefici ripetuti nel tempo per l'amministrazione (spese per investimenti, le spese per l'acquisizione di partecipazioni, azioni, per conferimenti e per concessioni di crediti per finalità produttive).

⁸ Le spese obbligatorie sono quelle a cui corrispondono, normalmente, diritti soggettivi dei destinatari e, pertanto, la legge che le introduce si limita a prevederne, al momento della fase di quantificazione, il possibile ammontare, c.d. previsione di spesa, (es. stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali ecc.). Per le spese non obbligatorie, la legge ne predetermina l'importo e la durata massima (c.d. autorizzazione di spesa).

⁹ Le spese rimodulabili si dividono in fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno. Le spese non rimodulabili sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione.

¹⁰ Le spese continuative o ricorrenti sono caratterizzate da una costante incidenza su una pluralità indefinita di esercizi finanziari.

4) CARATTERE TEMPORALE DELLA SPESA

Per ogni disposizione occorre individuare l'esatta distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio finanziario del bilancio regionale.

ART. comma	spesa <i>una tantum</i> ¹¹	spesa permanente	spesa annuale	spesa pluriennale
Art.7 comma 6		€ 2.316.036,16	€ 2.316.036,16	
Art.7 comma 8		€ 2.451.926,56	€ 2.451.926,56	

5) STANZIAMENTO E RIFERIMENTI CONTABILI

L'indicazione della copertura finanziaria è richiesta anche quando alle nuove o maggiori spese possa farsi fronte con somme già iscritte in bilancio, sia perché rientranti in un capitolo che abbia sufficiente capienza sia perché fronteggiabili con lo "storno" di fondi risultanti dalle eccedenze degli stanziamenti previsti per altri capitoli. In tali casi, è comunque necessaria l'espressa menzione dei capitoli di bilancio ovvero delle variazioni compensative fra capitoli sui quali far gravare l'onere della spesa.

ART. comma	CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	IMPORTO	ANNO

¹¹ La spesa *una tantum* prevede l'attuazione di un intervento o servizio non a carattere pluriennale con copertura finanziaria a carico del solo bilancio corrente.

6) MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI¹²¹³

Per ogni disposizione va indicata la modalità di copertura. Al fine di assicurare l'effettiva attuazione del principio di copertura finanziaria, il comma 1 dell'art. 17 detta l'elenco delle "modalità" attraverso le quali il principio può attuarsi.

ART. comma	Utilizzo accantonamenti presenti in fondi speciali	Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (nei limiti della quota parte non ancora impegnata)	Modifiche legislative che comportino nuove o maggiori entrate	Altre modalità di copertura (indicare gli estremi della provenienza delle risorse)

¹² I principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale stabiliscono che la copertura debba essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri (*ex plurimis*, sentenze n. 192/2012, n. 70/2012, n. 106/2011, n. 68/2011, n. 141/2010, n. 100/2010, n. 213/2008, n. 384/1991 e n. 1/1966).

¹³In caso di disposizioni che prevedono minori entrate, indicare idonea copertura finanziaria compensativa.